

CONVENZIONE

TRA

Synlab SDN Srl con sede in Napoli (NA) – Via Francesco Crispi, 8 (80121) Partita IVA e Codice Fiscale 01288650631, in persona del suo legale rappresentante, che elegge domicilio presso l'indicata sede sociale, munito degli occorrenti poteri di firma (di seguito anche solo "**Synlab**");

E

Il sindacato S.I.L.F. (Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari), con sede legale in Roma, Via Palestro nr. 78 C.F. 96411800582 in persona del suo Legale Rappresentante e Segretario Nazionale dott. Francesco Zavattolo, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 01.11.1971 CF ZVTFNC71S01A773Q

Il SILF Campania rappresentato dal Segretario Regionale dott. Luigi Quadro, nato a Napoli il 03.09.1969 C.F.: QDRLGU69P03F839P

che, elegge domicilio presso l'indicata sede sociale munito degli occorrenti poteri di firma (di seguito anche solo "**Committente**");

di seguito singolarmente anche "**Parte**" e congiuntamente anche le "**Parti**"

Premesso che

Synlab è una società leader in Italia nel settore delle analisi di laboratorio, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, avente per oggetto sociale, tra le altre, l'attività di esercizio di poliambulatori specialistici, di laboratori di analisi chimico clinica, virologica, sierologica, batteriologica nonché di tutte le analisi ecologiche, radioimmunologiche ed istocitologiche;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Synlab si impegna ad erogare, direttamente o per il tramite di altre società collegate, controllanti e/o controllate e/o collegate da Synlab o comunque facenti parti del proprio network, od altri terzi, incaricati dalla stessa nei limiti della normativa applicabile ("**Terzi Incaricati**"), in favore dei dipendenti del Committente e dei relativi familiari (coniuge/convivente e figli), di seguito anche "**Soggetti Beneficiari**" (ciascuno singolarmente "**Soggetto Beneficiario**") , le seguenti prestazioni:

- tariffe scontate del 20% sul listino privato applicato sulla Diagnostica di laboratorio e Poliambulatorio e Visite Specialistiche. Resta inteso che Synlab ha la facoltà di rivedere le tariffe del listino



Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti)

- 2.1 Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente presso il punto prelievi Synlab dal Soggetto Beneficiario 1, volta per volta, per ciascuna prestazione fruita, dietro fattura intestata al Soggetto Beneficiario stesso.
- 2.2. *I referti degli esami in formato cartaceo, o la password per il ritiro/scarico on-line degli stessi, saranno consegnati direttamente al Soggetto Beneficiario.*

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

- 3.1 I Soggetti Beneficiari, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, devono presentare al punto prelievi Synlab, il tesserino in corso di validità come documento di riconoscimento e, quindi, identificativo dello status di Soggetto Beneficiario di cui alla presente convenzione.

Art. 4 (Durata della convenzione)

- 4.1 La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
- 4.2 Alla scadenza la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo intervenga disdetta di una delle Parti, comunicata all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.
- 4.3 Synlab avrà il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Committente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 5 (Reclami, Responsabilità e Manleva)

- 5.1. Eventuali reclami inerenti le prestazioni ricevute dai Soggetti Beneficiari debbono essere comunicati per iscritto a Synlab entro 48 ore, mediante lettera raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: SDNSPA@PEC-SDN-NAPOLI.IT
- 5.2 Il solo esclusivo rimedio a disposizione del Committente e/o dei Soggetti Beneficiari in caso di accertate violazioni della normativa applicabile da parte di Synlab nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, sarà la ripetizione delle suddette prestazioni da parte di Synlab.
- 5.3 Prima della ripetizione delle prestazioni contestate, a Synlab sarà offerta la possibilità di verificare l'esecuzione delle prestazioni contestate e dimostrare che esse sono state eseguite nel rispetto della normativa e dei requisiti suddetti. Qualora non venga consentita a Synlab tale possibilità, Synlab non sarà tenuta a ripetere le prestazioni contestate.



- 5.4. In nessun caso le Parti potranno essere ritenute responsabili l'una nei confronti dell'altra e di alcun terzo per mancato guadagno e danni indiretti.
- 5.5. Fatta eccezione per le obbligazioni di pagamento, le Parti non saranno ritenute responsabili per l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un obbligo della presente convenzione qualora si verifichino eventi di carattere eccezionale, estranei al loro controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, o altre calamità naturali, pandemie o epidemie, eventi bellici, atti di terrorismo, embarghi, rivoluzioni, sommosse, scioperi, serrate, o altri simili eventi, tra cui, sciopero dei trasporti, impossibilità di approvvigionamento delle materie prime o ritardi nelle consegne di fornitori.
- 5.6. Il Committente (i) manleverà e terrà indenne Synlab, i Terzi Incaricati, ed i loro rispettivi dipendenti, amministratori e agenti, da qualsiasi pretesa o azione, richiesta di danni e/o costi da parte dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi ("**Azione di Terzi**"), a meno che tale Azione di Terzi si fondi soltanto su una pretesa responsabilità di Synlab nell'esecuzione delle analisi, e (ii) pagherà quanto dovuto/pagato dal soggetto tenuto indenne ed i costi relativi (inclusi ragionevoli onorari di avvocati e costi processuali) con riferimento a tale Azione di Terzi.

Art. 6 (Risoluzione della convenzione)

- 6.1 Qualora una delle due Parti non adempia le proprie obbligazioni, l'altra Parte avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della presente convenzione e di intimarle per iscritto di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni decorso inutilmente il quale la convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fermo restando il diritto della Parte adempiente al risarcimento dei danni subiti.
- 6.2 Synlab avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Committente, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, qualora dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:
- Il Committente sia posto in liquidazione o sia assoggettato a una qualsiasi procedura concorsuale ovvero stipuli un concordato stragiudiziale con i propri creditori (anche tramite gli artt. 67 o 182 bis legge fallimentare);
 - il Committente fornisca a Synlab informazioni false o fraudolente di qualsiasi genere o natura e relativamente a qualsiasi materia inerente alla presente convenzione;
 - il Committente si renda colpevole di frode, dolo o negligenza grave;
 - la normale attività del Committente sia interrotta, a causa di provvedimento amministrativo, per un periodo superiore a 24 ore, salvo causa di forza maggiore;
 - il Committente violi anche uno solo degli obblighi di cui agli Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001), e Art. 11 (Disposizioni generali);
- fermo restando il diritto di Synlab di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001)



- 7.1 Synlab svolge la propria attività in conformità con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di Condotta e delle linee guida anticorruzione del Gruppo Synlab.
- 7.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "**Decreto 231/01**") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Committente dichiara:
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
 - di aver preso visione sul sito <http://www.synlab.it> delle norme del Codice di Condotta e delle linee guida anticorruzione del Gruppo Synlab;
 - di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.
- 7.3 La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione da parte del Committente, costituisce grave inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con Synlab: la presente convenzione potrà essere immediatamente risolta da Synlab, con il conseguente obbligo per il Committente di risarcire e tenere indenne Synlab

Art. 8 (Riservatezza)

- 8.1 Ciascuna Parte s'impegna a non divulgare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, la presente convenzione, nonché i relativi diritti ed obblighi delle Parti, le informazioni, i dati, con particolare riguardo ai dati sanitari dei pazienti, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, acquisite, nell'ambito del rapporto instauratosi.
- 8.2 Qualora la diffusione, presso terzi, di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori in assenza del citato consenso, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni, connessi direttamente, alla violazione dell'obbligo di riservatezza
- 8.3 Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:
- era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente convenzione
 - ne sia richiesta la divulgazione dalla legge, da un'autorità competente ovvero nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - siano già di pubblico dominio
- 8.4 Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della presente convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio



Art. 9 (Tutela della privacy - Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18)

9.1 Synlab ed il Committente si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "*Regolamento*") e al D. Lgs. 196/03 (di seguito "*Codice Privacy*") così come modificato dal D. Lgs. 101/18, al fine di trattare lecitamente i dati personali dei Soggetti Beneficiari, il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 (Legge applicabile e Foro)

10.1 La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

10.2 Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Napoli.

Art. 11 (Disposizioni generali)

11.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti non determina di per sé organizzazione comune e/o associazione fra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione della propria attività e degli adempimenti fiscali e oneri sociali.

11.2 Qualsiasi modifica agli Articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

11.3 Tutte le comunicazioni, richieste dalla presente convenzione, saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata.

11.4 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento, ai sensi della presente convenzione, non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

11.5 Qualsivoglia Articolo o disposizione della presente convenzione che fosse giudicata invalida od inefficace, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo:

- qualora dal contesto non ne risulti l'essenzialità, si reputerà scindibile dalla convenzione stessa e da ogni altro Articolo o disposizione della convenzione medesima, la cui validità ed efficacia non verranno perciò pregiudicate;

- qualora dal contesto risulti possibile, si reputerà sostituita da diverso Articolo o disposizione consentita, il cui contenuto sia quanto più possibile simile a quello dell'Articolo o disposizione invalida od inefficace

11.6 Nessuna Parte potrà cedere a terzi la presente convenzione o i relativi diritti od obblighi senza il consenso scritto dell'altra Parte, nemmeno in caso di cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.



11.7 In deroga al punto che precede Synlab potrà, senza il consenso scritto dell'altra Parte, cedere ad altra società del gruppo Synlab la presente convenzione e/o i relativi diritti od obblighi, eventualmente anche mediante cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.

11.8 Nessuna Parte è autorizzata ad utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte se non previo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 12 (Allegati)

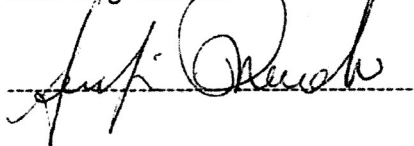
12.1 Costituisce parte integrante della presente convenzione il seguente allegato così identificato e numerato:

S.I.L.F. - Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari

dott. Francesco Zavattolo



dott. Luigi Quadro



Synlab Sdn Srl

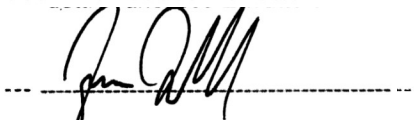
dott. Fabio Tedeschi



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli: Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti); Art. 4 (Durata della convenzione); Art. 5 (Reclami, Responsabilità e Manleva); Art. 6 (Risoluzione della convenzione); Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001); Art. 8 (Riservatezza); Art. 10 (legge applicabile e foro), Art. 11 (Disposizioni generali).

S.I.L.F. - Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari

dott. Francesco Zavattolo



dott. Luigi Quadro



Synlab Sdn Srl

dott. Fabio Tedeschi

